



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1251

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Università Cà Foscari di Venezia per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 509/99 e Decreto Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142.

Il giorno **20 Luglio 2018** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

- premesso che nell'ambito del progetto di riforma Universitaria, il D.M. n. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" ha introdotto formalmente il tirocinio nei corsi di studio, prevedendo, tra le sei tipologie di attività formative, le "attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142". L'art 1, punto 3 del regolamento n. 142/1998 stabilisce inoltre il numero massimo di tirocinanti che la singola struttura può ospitare;
- considerato che lo stage è una pratica che, soddisfatte determinate condizioni, può offrire reciprocamente a studenti ed Enti importanti vantaggi, dando ai primi l'opportunità di maturare nuove competenze, ai secondi l'occasione di confrontarsi con nuove risorse umane apportatrici di conoscenze aggiornate; inoltre, il dialogo tra mondo accademico e mondo del lavoro si qualifica ormai come un aspetto strategico per lo sviluppo economico, sociale, e culturale del territorio, in una prospettiva che richiede al giovane laureato competenze trasversali;
- dato atto che l'Università Cà Foscari di Venezia non solo è frequentata anche da studenti trentini, che devono svolgere il percorso di tirocinio, ma, soprattutto, ha nella propria offerta formativa, master, corsi di laurea breve e specialistica non contemplati dall'ateneo di Trento e per i quali si rileva l'interesse della Provincia a confrontarsi nell'ambito di specifici e concordati piani di tirocinio;
- visto lo schema di convenzione inoltrato dall'Università Cà Foscari di Venezia
- rilevato che con deliberazione n. 2109 del 29 agosto 2003, la Giunta provinciale ha approvato, nell'ambito dell'Accordo di programma, lo schema di Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Università degli studi di Trento per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 509/99 e Decreto Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142;
- ritenuto opportuno, con particolare riferimento ad indirizzi e discipline universitarie non rientranti nei corsi di studio esistenti presso l'Università degli Studi di Trento, estendere ad altre Università italiane e straniere la possibilità di stipulare convenzioni con la Provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, laddove, previa attenta valutazione, le Strutture provinciali ne manifestino l'esigenza e ne ravvedano l'utilità;
- dato atto che, l'imposta di bollo per la stipula della suddetta convenzione è a carico del soggetto ospitante e che sono necessarie n. 2 marche da bollo da Euro 16,00.=;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto il D.M. n. 509/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
- vista la legge 24/6/97 n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, art. 18, - tirocini formativi e di orientamento -;
- visto il D.M. 25/3/98 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge 24/6/97 n. 196;
- visto il Decreto Legislativo 118/2011, art. 56 e allegato 4/2;
- a voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stipulato tra la Provincia autonoma di Trento e l’Università Cà Foscari di Venezia disciplinante l’attività di stage presso le Strutture provinciali;
2. di autorizzare il Dirigente del Servizio per il Personale a sottoscrivere il testo approvato;
3. di disporre che le spese di bollo sono a carico delle Provincia Autonoma di Trento e pertanto si autorizza l’incaricato della Cassa ed economato centrale ad anticipare il pagamento delle stesse, utilizzando i fondi di cui all’art. 66 della L.P. 14.9.1979 n. 7, con imputazione al capitolo 903000-003 dell’esercizio finanziario 2018.

/ap

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 CONVENZIONE DI TIROCINIO

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace



Prot. N. - III/14
Rep. N. -20__

CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI

Convenzione tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento di tirocini curriculari

Tra

L'Università Ca' Foscari Venezia, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "Università", con sede in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata dal prof. Michele Bugliesi, rettore, domiciliato per la funzione presso l'Università

e

La azienda/ente **Provincia Autonoma di Trento**, soggetto ospitante, con sede legale a **Trento (TN) in Piazza Dante, 15 P.IVA/CF 00337460224** rappresentata, per la firma del seguente atto da **Stella Giampietro** (legale rappresentante) d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

Premesso

- a)** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;
- b)** che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, DM 142/98;
- c)** che in materia di stages/tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- d)** che La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno sottoscritto, in data 25 maggio 2017, l'Accordo relativo alle "Linee guida in materia di tirocini" che rimandano a successive regolamentazioni regionali, e relativa documentazione, per l'avvio degli stage extracurriculari;
- e)** che per stage o tirocini curriculari si intendono quelli attivati dall'Università Ca' Foscari a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- f)** che per stage o tirocinio extracurricolare si intendono quelli attivati dall'Università Ca' Foscari a favore dei propri neolaureati o neodottori di ricerca, avviati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dallo studio al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

g) che gli obiettivi fondamentali del periodo di stage/tirocinio sono il completamento della formazione curricolare dello studente e l'applicazione da parte dello studente stesso, delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna:

- a)** ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di stages/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al successivo art.3;
- b)** a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- c)** a designare il responsabile incaricato di seguire presso il soggetto ospitante lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio;
- d)** in caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, a darne comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e/o all'Università, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università; tale obbligo potrà essere assolto anche tramite lo stagista se d'accordo e se non impossibilitato dalle condizioni di salute derivanti dall'infortunio.
- e)** ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, il tirocinante, durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, è equiparato, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, al lavoratore dipendente del soggetto ospitante. Al datore di lavoro del soggetto ospitante competono, quindi, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata. Allo stagista/tirocinante competono gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa sopraccitata per il "lavoratore".
- f)** verificare, in coordinamento col soggetto promotore, che lo stage sia effettivamente curricolare e nel caso in cui si tratti di uno stage extracurricolare di attivare la procedura prevista dalla relativa normativa regionale. Ove non sia prevista una normativa regionale specifica avrà valore la presente convenzione.
- g)** a rispettare tutte le leggi e i regolamenti in vigore in Italia e presso il paese ospitante in materia di ingresso e di soggiorno del tirocinante.

Art. 2) Obblighi dell'Università

L'Università, quale soggetto promotore, assicura lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Nell'avviare lo stagista/tirocinante presso il soggetto ospitante, l'Università si impegna a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3) Modalità e contenuto degli stages

Il programma del periodo di stage/tirocinio viene stabilito di comune accordo tra il responsabile incaricato dal soggetto ospitante, d'ora in poi denominato tutor del soggetto ospitante ed il docente tutor designato dall'Università, d'ora in poi denominato tutor universitario.

Per ciascun stagista/tirocinante, inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a)** il nominativo dello stagista/tirocinante;
- b)** i nominativi del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- c)** gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stage/tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante;
- d)** le strutture presso cui si svolgerà lo stage/tirocinio;

e) gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata dal tutor universitario e dal tutor del soggetto ospitante.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della citata Legge n. 196/97, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio. Qualora sia previsto dal programma formativo, lo stagista potrà essere impegnato in funzioni operative finalizzate alla produzione o all'espletamento delle mansioni lavorative non oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative.

Le parti prendono atto che l'art. 2 del D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 equipara al lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/97, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo di lavoro.

Art. 4) Obblighi dello stagista/tirocinante

Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento lo stagista/tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;

c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte dello stagista, il tutor del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso il tutor del soggetto ospitante deve avvisare per iscritto i competenti uffici dell'Università, comunicando la motivata volontà di interrompere lo stage.

Art. 5) Durata, interruzione e proroga dello stage

Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 12 mesi.

Spetta al tutor del soggetto ospitante verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte dello stagista/tirocinante.

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati lo stage può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dall'Università o dallo stagista. In tal caso si dovrà produrre una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno una settimana prima della data di effettiva interruzione.

Nel caso si decida di prorogare il periodo di stage, il soggetto ospitante, di comune accordo con lo stagista, dovrà inviare una richiesta scritta prima del termine dello stage. Sarà compito dell'Università autorizzare la proroga e prolungare la copertura assicurativa.

Art. 6) Valutazione dell'attività svolta

Terminato il periodo di stage, sarà cura dello stagista/tirocinante, ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta che andrà inviata al tutor universitario e al tutor del soggetto ospitante.

Al termine dello stage il soggetto ospitante trasmetterà all'Università un'attestazione di frequenza per consentire all'Università stessa di rilasciare l'attestato di stage - tirocinio.

Art. 7) Risultati dell'attività

I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante realizzati durante il periodo di stage rimangono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dallo stagista presso il soggetto ospitante.

Art. 8) Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità per tre anni a partire dal giorno della sua sottoscrizione e si intende rinnovata in scadenza con espressa richiesta di uno dei due contraenti.

La parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata o

altro mezzo di comunicazione autorizzato da inviarsi all'altro contraente preferibilmente entro tre mesi prima della scadenza.

Art. 9) **Oneri fiscali**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto ospitante.

Art. 10) **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto ospitante presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 11) **Risoluzione delle controversie**

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Venezia,

L'UNIVERSITA' _____

IL SOGGETTO OSPITANTE _____

L'imposta di bollo sull'originale elettronico e duplicato informatico è assolta mediante contrassegno telematico rilasciato in data ***** , ora ***** , identificativo n. ***** , apposto su copia analogica della convenzione conservata presso il Servizio per il personale (Ufficio concorsi e mobilità) della Provincia Autonoma di Trento.